

Art. 84

ETA`

1. I minori di eta` non possono contrarre matrimonio.
2. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita` psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo` con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
3. Il decreto e` comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.
4. Contro il decreto puo` essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
5. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
6. Il decreto acquista efficacia quando e` decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.